

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1103

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAMINO, RONCHI, RUSSO FRANCO, ARNABOLDI,
RUSSO SPENA, GUIDETTI SERRA, CAPANNA**

Presentata il 20 luglio 1987

Riordinamento della docenza universitaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questa proposta di legge vi proponiamo di affrontare la questione della docenza universitaria.

L'ipotesi strategica a cui è legata questa proposta di legge è quella dell'università di massa che nel contempo svolge un ruolo centrale per lo sviluppo della ricerca scientifica. Per questi motivi il numero dei docenti è collegato al numero degli studenti. Il numero totale dei docenti viene aumentato di un terzo per tener conto della ricerca scientifica.

Nell'insieme si vuole dare un maggiore sviluppo alla ricerca scientifica e avviare la costruzione di un più equilibrato rapporto tra questa e la didattica.

Secondo questa proposta di legge la carriera del docente unico universitario si articola su tre livelli: ricercatore, associato, ordinario.

A tutti sono attribuite funzioni didattiche e scientifiche, nonché identiche normative per l'adempimento delle medesime funzioni.

La progressione della carriera, e cioè il passaggio dalla fascia dei ricercatori confermati a quella di ordinario avviene in base a un meccanismo idoneativo che, escludendo l'*ope legis*, si fonda su di un criterio equitativo generale.

Il meccanismo idoneativo è articolato in maniera tale che ciascun docente che abbia maturato in ruolo nove anni di servizio ha la possibilità di chiedere che la sua attività, certificata da una relazione analitica del dipartimento e del corso di laurea, sia sottoposta alla verifica di una commissione.

Tale commissione, sulla base di titoli scientifici, nonché dell'attività didattica e di ricerca svolta, formula un giudizio di idoneità per il passaggio di livello.

Comunque, per tutti i docenti è previsto un giudizio periodico sulle attività svolte.

La proposta di legge si propone di modificare parzialmente l'attuale ordinamento relativo alla possibilità di svolgere la libera professione nella direzione di un'università che impegna allo stesso modo e nella stessa misura tutti i docenti a svolgere una determinata attività didattica e che affida i compiti di responsabilità e di gestione a coloro che sono impegnati esclusivamente nell'università.

La proposta di legge riformula il trattamento economico delle tre fasce di docenti assumendo come riferimento quello dei professori ordinari. Lo stipendio dei ricercatori risulta il 50 per cento di quello dei professori ordinari.

Un ulteriore elemento innovativo di questa proposta di legge riguarda l'assegnazione dei compiti didattici ai docenti

universitari e in particolare lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Con il meccanismo proposto il numero dei docenti può risultare superiore al numero degli insegnamenti e gli stessi corsi possono essere svolti, opportunamente coordinati, da più docenti. In questo modo da un lato l'impegno scientifico e il suo rapporto con quello didattico risulta finalmente valorizzato e dall'altro lato si supera la vecchia concezione dell'insegnamento legato ad un docente, consentendo che esso possa essere svolto da più docenti.

La proposta di legge prevede che ogni anno debbano essere messi a concorso, in una unica tornata, tutti i posti di ricercatore che si sono resi vacanti.

La proposta di legge prevede, infine, l'accesso alle figure e ai ruoli universitari dell'università italiana anche ai cittadini non italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ruolo dei docenti universitari).

1. Il ruolo dei docenti universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori ordinari;
- b) professori associati;
- c) ricercatori.

2. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, inquadrandoli in tre fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

3. I docenti di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali, nelle scuole dirette a fini speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.

ART. 2.

(Pianta organica del personale docente universitario).

1. Con cadenza quadriennale e in prima applicazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione stabilisce per decreto, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, la pianta organica del personale docente dell'università dello Stato.

ART. 3.

(Totale dei docenti universitari).

1. Il numero totale e la distribuzione dei docenti universitari sono stabiliti con legge dello Stato, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, sulla base delle motivate richieste dei consigli di corso di laurea e dei dipartimenti, i quali formulano tali richieste in considerazione rispettivamente delle esigenze della didattica universitaria e della ricerca scientifica. Il numero dei docenti è uguale per ogni fascia. Il numero totale dei docenti non deve essere inferiore al rapporto di uno a venti rispetto alla media nazionale degli studenti iscritti nell'università nell'ultimo quadriennio, aumentato di un terzo.

ART. 4.

(Criteri per la distribuzione dei docenti per sede universitaria e per area disciplinare).

1. La distribuzione dei docenti universitari per le tre fasce nelle diverse sedi universitarie e nelle diverse aree disciplinari è deliberata dal Parlamento con scadenza quadriennale, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, in base ai seguenti parametri:

a) il rapporto numerico tra i docenti e la media degli iscritti dell'ultimo quadriennio non può superare, per nessun ateneo, il rapporto uno a trenta né essere inferiore al rapporto uno a dieci;

b) l'assegnazione dei docenti per le diverse aree disciplinari avviene sulla base dell'addensamento numerico degli studenti quale risulta dagli esami sostenuti nell'ultimo quadriennio;

c) una aliquota del 25 per cento dei posti disponibili può essere attribuita, in deroga a quanto disposto dalle lettere a) e b), in base ai piani di sviluppo della ricerca presentati dai dipartimenti ai quali venga riconosciuto il carattere di

rilevante interesse per lo sviluppo della ricerca scientifica oppure per l'istituzione di nuove sedi o di nuovi corsi di laurea;

d) il numero dei ricercatori della pianta organica di ciascun ateneo e di ciascuna area disciplinare non può essere superiore ad un terzo del totale dei docenti.

ART. 5.

(Elezioni degli organi di governo degli atenei).

1. Per le elezioni degli organi di governo degli atenei, tutti i docenti delle tre fasce costituiscono l'elettorato attivo.

ART. 6.

(Trattamento economico dei docenti universitari).

1. L'attuale stipendio dei professori ordinari comprensivo dell'indennità di tempo pieno costituisce il nuovo stipendio del professore ordinario.

2. I professori ordinari che scelgono di svolgere attività esterna hanno uno stipendio pari a quello previsto per gli attuali professori ordinari a tempo definito.

ART. 7.

(Impegni didattici dei docenti universitari).

1. Tutti i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori devono assicurare per le attività didattiche la loro presenza per non meno di 250 ore annuali e sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Ciascun docente può scegliere di svolgere attività professionale e di consulenza, anche continuativa esterna, e può assumere incarichi retribuiti. Chi opera

questa scelta è escluso da qualsiasi elettorato passivo. A tutti i docenti universitari è vietato l'esercizio del commercio e dell'industria. Ai docenti che non scelgono di svolgere attività esterna all'università è consentito lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori dei compiti istituzionali purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale e questi docenti hanno titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.

ART. 8.

(Titolarità di insegnamento nei raggruppamenti universitari).

1. La chiamata o il trasferimento avviene per i rispettivi raggruppamenti per i quali i candidati risultano vincitori di concorso o giudicati idonei. L'assegnazione delle singole discipline a uno o più docenti viene deliberata dai consigli di corso di laurea, d'intesa con gli interessati, sentiti i consigli di dipartimento per ogni anno accademico.

2. Gli insegnamenti necessari per lo svolgimento dei corsi di laurea vanno ricoperti dai professori ordinari, associati e dai ricercatori confermati.

3. Il numero dei docenti appartenenti ad un raggruppamento può essere superiore al numero dei corsi di insegnamento.

ART. 9.

(Verifica periodica dell'attività scientifica e didattica del docente).

1. Il docente universitario è tenuto a presentare ogni tre anni, ai consigli di corso di laurea e di dipartimento a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico e didattico svolto nel corso del

triennio stesso, corredata dalla relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'istituto di appartenenza e resi consultabili.

2. I consigli di corso di laurea e di dipartimento esprimono una valutazione sull'attività svolta dal docente.

ART. 10.

(I ricercatori universitari).

1. Il ruolo dei ricercatori universitari comprende due livelli:

- a) ricercatori straordinari;
- b) ricercatori confermati.

2. I ricercatori straordinari, dopo tre anni dal loro ingresso in ruolo sono sottoposti al giudizio di conferma.

ART. 11.

(Accesso al ruolo dei ricercatori universitari).

1. L'accesso al ruolo dei ricercatori universitari avviene mediante concorso su base nazionale per gruppi di disciplina determinati su parere del Consiglio universitario nazionale.

2. I concorsi sono banditi dal Ministero della pubblica istruzione.

3. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il concorso consiste in due prove scritte, una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica ed una orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi, in un giudizio su eventuali titoli scientifici, compreso il titolo di dottore di ricerca, o altri titoli valutabili.

5. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore confermato, estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti

disciplinari. In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio tra i restanti.

6. Il Ministro della pubblica istruzione nomina i vincitori del concorso con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale sulla regolarità degli atti del concorso.

7. Ogni anno vanno messi a concorso, in una unica tornata, tutti i posti di ricercatore che si sono resi vacanti.

ART. 12.

(Giudizio di conferma in ruolo).

1. Il giudizio di conferma in ruolo è formulato da una commissione nazionale composta per ogni gruppo di discipline da tre membri, di cui un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore confermato estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari. In caso di rinuncia per motivati impedimenti dei docenti sorteggiati, si provvede mediante ulteriore sorteggio tra i restanti.

2. La commissione valuta l'attività di ricerca e di assistenza didattica, anche sulla base della relazione del consiglio di dipartimento, formula la propria valutazione sulla produzione scientifica del ricercatore ed esprime il motivato giudizio complessivo, positivo o negativo, ai fini della conferma.

3. Nel caso che il giudizio non sia stato positivo, il ricercatore straordinario viene sottoposto dopo un biennio ad un nuovo giudizio di conferma, che sarà formulato da una diversa commissione nazionale.

4. Qualora neanche il secondo giudizio sia positivo, il ricercatore straordinario decade dal ruolo ed è immesso, a domanda da presentare entro un mese, nei ruoli di altre amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

5. Il ricercatore straordinario, che sia in possesso del titolo di dottore di ricerca, può chiedere di essere sottoposto al giudizio di conferma anche prima del triennio, di cui al comma 1, ma non prima di un anno dalla nomina.

ART. 13.

(Funzioni e compiti dei ricercatori straordinari).

1. Le funzioni e i compiti dei ricercatori straordinari sono finalizzati alla formazione scientifico-didattica degli stessi.

2. I ricercatori straordinari adempiono a compiti di ricerca sulla base di un piano annualmente concordato dall'interessato con il consiglio di dipartimento. Essi adempiono inoltre a compiti didattici in relazione alle proprie ricerche in atto o svolte. Tali compiti didattici sono definiti, d'intesa con l'interessato, dal consiglio di corso di laurea, sentito il consiglio di dipartimento.

3. I compiti didattici di cui al precedente comma non possono comunque comportare un impegno superiore a 150 ore annuali.

4. In nessun caso i compiti svolti dai ricercatori straordinari possono essere sostitutivi di quelli affidati istituzionalmente ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori confermati.

ART. 14.

(Funzioni e compiti dei ricercatori confermati).

1. I ricercatori confermati assolvono a compiti scientifici e didattici.

2. I compiti didattici e scientifici dei ricercatori confermati sono gli stessi di quelli previsti per i professori associati e per i professori ordinari e sono svolti e attribuiti con le stesse modalità.

ART. 15.

*(Stato giuridico
dei ricercatori universitari).*

1. Lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato dalle norme relative ai docenti ordinari e associati.

ART. 16.

*(Partecipazione agli organi
dell'università).*

1. I ricercatori universitari fanno parte di tutti gli organismi universitari nella misura e con le stesse modalità previste per i professori associati.

2. Fanno parte della giunta di dipartimento, delle commissioni scientifiche e dei comitati consultivi del Consiglio universitario nazionale i soli ricercatori confermati a tempo pieno.

ART. 17.

*(Corte di disciplina per i procedimenti
riguardanti i ricercatori).*

1. La corte di disciplina per i procedimenti riguardanti i ricercatori è integrata da tre componenti designati dal Consiglio universitario nazionale fra i rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio stesso. Il Consiglio universitario nazionale designa altresì tra gli stessi rappresentanti tre membri supplenti.

ART. 18.

(Trattamento economico dei ricercatori).

1. Lo stipendio spettante ai ricercatori è pari al 50 per cento di quello spettante, a parità di posizione, all'ordinario.

2. La misura del trattamento economico dei ricercatori confermati che hanno scelto di non svolgere attività esterna all'Università è maggiorata del 50 per

cento della maggiorazione prevista per i professori ordinari che hanno scelto di non svolgere attività esterna all'Università.

3. Ai ricercatori è attribuito in aggiunta al trattamento economico un assegno aggiuntivo pari al 50 per cento di quello previsto per i professori ordinari dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico globale dei ricercatori universitari di cui al presente articolo decorre dal 1° agosto 1987.

ART. 19.

(Congedi, aspettative e disciplina).

1. Ai ricercatori si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni disciplinari, le norme previste per i docenti ordinari e associati.

ART. 20.

(Ricercatori medici).

1. I ricercatori medici che esplicano attività assistenziali assumono i diritti, ivi compresa l'integrazione del trattamento economico, ed i doveri previsti per il personale medico di corrispondente qualifica del Servizio sanitario nazionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla corrispondenza funzionale, l'assunzione della qualifica superiore e l'impegno orario del relativo rapporto.

ART. 21.

(Commissioni per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e per lo svolgimento del concorso per l'attribuzione di borse di studio).

1. Le commissioni di cui al secondo comma dell'articolo 73 e al sesto comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

sono costituite da tre membri di cui un ordinario, un associato e un ricercatore confermato, estratti a sorte dalla rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo disciplinare.

ART. 22.

(Abrogazioni).

1. È abrogata ogni disposizione relativa ai ricercatori universitari in contrasto con la presente legge; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 23.

(Accesso dei ricercatori confermati nella fascia degli associati).

1. I ricercatori confermati, dopo sei anni dalla conferma, possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo degli associati. I componenti delle commissioni giudicatrici sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari.

2. Nel caso in cui il giudizio di idoneità è negativo il candidato può chiedere un secondo giudizio non prima di tre anni dal primo.

ART. 24.

(Accesso degli associati nella fascia degli ordinari).

1. Gli associati, dopo sei anni dalla conferma, possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nella fascia degli ordinari. I componenti della commissione giudicatrice sono estratti a sorte dai corrispondenti raggruppamenti disciplinari.

2. Nel caso in cui il giudizio di idoneità è negativo il candidato può chiedere un secondo giudizio non prima di tre anni dal primo.

ART. 25.

(Giudizio di conferma nelle fasce dei professori ordinari e associati).

1. Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia dei professori associati e nella fascia dei professori ordinari coloro che provengono rispettivamente dalla fascia dei ricercatori confermati e dalla fascia dei professori associati.

ART. 26.

(Copertura dei posti vacanti).

1. I consigli di facoltà sono tenuti a ricoprire entro il 30 settembre di ogni anno i posti in organico resisi vacanti.

ART. 27.

(Dottorato di ricerca).

1. Il titolo di dottorato di ricerca è valutabile anche ai fini dei concorsi nell'amministrazione pubblica.

ART. 28.

(Accesso alle figure e ai ruoli universitari).

1. L'accesso alle figure e ai ruoli universitari dell'università italiana è consentito anche ai cittadini non italiani.